



Comune di Agrigento



REGOLAMENTO
PER LA
TOPONOMASTICA
E LA
NUMERAZIONE CIVICA

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

Art.1

1. I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione di luoghi in genere e/o per l'apposizione di lapidi od altri ricordi in luogo pubblico, la cui intitolazione compete al Comune, sono adottati dal Sindaco, o dall'Assessore delegato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

2. L'istruttoria amministrativa delle proposte di denominazione o modifica toponomastica di cui sopra è attribuita all'ufficio Onomastica del *Settore III - Servizi Demografici*

Art.2

Il Sindaco, o l'Assessore delegato, per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente articolo si avvale della Commissione Toponomastica comunale, quale organo consultivo.

Art.3

La Commissione per la Toponomastica è composta come segue:

- **Presidente, Sindaco o Assessore delegato;**
- **Sette membri esterni;**

Ai componenti della Commissione Toponomastica non spetta alcun gettone o indennità.

Art.4

1. I SETTE esperti esterni sono nominati dal Sindaco e devono essere, per professione, per incarichi istituzionali, per chiara fama, esperti di storia, d'architettura, di glottologia, di musica, di scienze matematiche fisiche e naturali, di diritto, di scienze umane, cultori di storia cittadina, o di altra materia la cui conoscenza possa al meglio contribuire ai compiti assegnati alla Commissione.



Art.5

1. La Commissione Toponomastica nell'esprimere i pareri, deve tutelare la storia toponomastica della Città di Agrigento, del suo territorio, deve curare che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, della città, nonché i toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella tradizione orale.

2. E' compito della Commissione suggerire ed indicare all'Amministrazione Comunale tutte le modalità toponomastiche diverse dalla normale segnaletica stradale, regolate da apposita normativa, che riguardino aree di circolazione e luoghi significativi della Città.

Art.6

1. La Commissione Toponomastica comunale ha la stessa durata del mandato sindacale.

2. La convocazione è effettuata dal Presidente, almeno 10 giorni prima della seduta, salvo casi urgenti, che deve contenere l'ordine del giorno e deve essere inviata presso il domicilio indicato dai componenti ovvero per posta elettronica o per fax.

3. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Tutte le proposte pervenute dovranno essere esitate dalla Commissione entro 60 giorni, con priorità alle aree di circolazione prive di toponimo. Qualora l'esito della Commissione dovesse essere negativo, dovrà essere data comunicazione al richiedente e contestualmente alla Prefettura. Le proposte saranno valide quando hanno riportato il parere favorevole della metà più uno degli intervenuti e, in caso di parità di voti, prevale il parere del Presidente.

4. Il Segretario della Commissione dovrà curare la compilazione e la tenuta dei verbali, distinti per ogni riunione della Commissione, numerati e datati, fermo restando gli altri adempimenti di sua competenza.

Altresì, il Segretario avrà cura di inviare copia del verbale agli interessati dalla proposta di intitolazione delle aree di circolazione e di luoghi.



5. La Commissione Toponomastica comunale è istituita con determina sindacale.

6. Il Vicepresidente della Commissione è eletto nella prima seduta tra i componenti della Commissione.

7. Qualora un componente della Commissione si assenti, senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, verrà dichiarato decaduto e si provvederà alla sua sostituzione.

Art.7

L'Amministrazione Comunale assicura nel proprio bilancio idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente regolamento.

Art. 8

1. I criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi sono:

a. che il toponimo indichi persone, località od altro, idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica e non motivato esclusivamente da fini onorifici;

b. che, prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo, sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona;

c. che le nuove denominazioni da assegnare siano strettamente legate alla città ed al suo territorio, o che abbiano una tale rilevanza sia nazionale che internazionale, per cui la scelta della denominazione, in quest'ultimo caso, diventa prettamente indicativa dell'interesse della comunità agrigentina;

d. non vengano apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici, ed evitare disagi ai cittadini ivi residenti.

La disposizione di cui al punto d) non è operante nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che, successivamente alla prima denominazione, abbiano acquisito la caratteristica di aree autonome o che creino problemi di individuazione per i cittadini.



Altre deroghe al punto d) che, comunque, escludano i toponimi di valore storico, dovranno essere ampiamente motivate; è possibile, mediante cartelli aggiuntivi, commemorare antiche e popolari denominazioni senza variare la toponomastica attuale.

2. Nel caso di variazioni dei toponimi ad aree di circolazione esistenti, la Direzione Servizi -Demografici, servizio "Onomastica stradale" e - il servizio "Toponomastica" del Settore VIII- una volta esecutivo il provvedimento sindacale, informa i cittadini residenti e le attività economiche interessate, favorendo loro tutti gli elementi per gli adeguamenti del caso. In questa ipotesi, l'apposizione delle targhette indicanti i nuovi numeri civici è a carico dell'Amministrazione Comunale, in deroga a quanto disposto dalla Legge n°1228 del 24.12.1954 e successivo Regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. n.223 del 30.5.1989.

Art.9

1. La Commissione esprime parere sulla richiesta di intitolazione ad essa sottoposte da:

- a. *Un Consigliere Comunale;*
- b. *Il Sindaco o la Giunta Comunale;*
- c. *Enti pubblici o privati;*
- d. *Associazioni a carattere nazionale o locale legalmente riconosciute;*
- e. *Almeno 100 cittadini;*

2. Le proposte possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche se comprensive di tale determinazione. In ambedue i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza tenendo sempre presente i criteri di cui al precedente art. 8.

Art.10

1. Le targhe e tabelle onomastiche che verranno collocate seguendo il criterio della più facile ed immediata visibilità nel rispetto degli articoli di codice civile delle leggi sulla circolazione e del C.d.S. avendo cura di non creare ostacoli o limitazioni visive ad ogni altro indicatore di viabilità, in particolare:

- per ciascuna via e simili, verranno posti due estremi, e ad ogni incrocio con altra via o piazza;
- per ciascuna piazza o simili a sinistra di chi vi entra;
- nelle rotatorie verranno, ove possibili, posizionati su pali di sostegno di altezza non superiore a cm 80 dal piano dell'aiuola stessa e collocata nell'arco di cerchio nel punto/punti di maggiore visibilità;

1.a – Le targhe onomastiche di colore bianco con dicitura BLU e di forma rettangolare con gli angoli smussati delle dimensioni di 0,50 x 0,30, dovranno riportare lo stemma del comune in alto a sinistra e la descrizione del toponimo, se trattasi di persona fisica occorre indicare:

- Nome e cognome, interamente scritto o almeno l' iniziale puntata del nome;
- Se trattasi di personaggi di grande risonanza nazionale od internazionale, conosciuti prevalentemente con il nome lo stesso deve essere scritto per intero;
- La data di nascita e di morte.

(Vedi allegato1)

2.Le aperture poste sulle aree di circolazione sono contraddistinte da mattonelle bianche con numerazione blu della dimensione di cm 20 in larghezza e cm 15 in altezza, angoli smussati, con lo stemma del Comune in alto a destra.

(Vedi allegato 2)

3. I criteri per la numerazione civica delle aperture poste nelle aree di circolazione sono:

a. nelle tipologie via, viale, ecc. le aperture sono contraddistinte da numerazione civica continua, dispari sul lato sinistro, pari sul lato destro;

b. nelle tipologie piazza, largo, ecc. la numerazione sarà continua.

c. La numerazione civica deve iniziare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, o dall'estremità più vicina al centro storico;



d. nelle tipologie via, viale ecc.. che, per particolari caratteristiche urbanistiche, non consentono l'applicazione del punto a) la numerazione può essere unica e progressiva.

4. Quando un fabbricato, con unico accesso sulla strada è composto da diverse unità immobiliari, deve avere un solo numero civico esterno e tanti numeri interni quante sono le unità immobiliari in esso comprese.

La numerazione interna del fabbricato deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto e da sinistra verso destra. Il numero interno può essere contraddistinto da numeri romani, lettere alfabetiche e numeri arabi.

5. La spesa per le mattonelle, della numerazione esterna e di quella interna, è posta a carico dei proprietari. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale si riserva di provvedere in danno.

6. Per quanto non regolamentato dal presente articolo, si rimanda all'ordinamento ecografico del D.P.R. 30 Maggio 1989 n. 223.

Art.11

1. La richiesta di assegnazione della numerazione civica è obbligatoria e deve essere fatta nei seguenti casi:

a. a costruzione ultimata e, comunque, prima che il fabbricato venga occupato.

b. per edifici già esistenti che, a seguito di concessioni, condoni o autorizzazioni, abbiano subito modifiche agli accessi o alle aperture sulle aree di circolazione.

2. La richiesta può essere presentata dal proprietario dell'edificio, dal costruttore o dall'amministratore di condominio.

3. Al momento della richiesta deve essere prodotta la seguente documentazione:

a - stralcio planimetrico con le relative aree di pertinenza e copia degli elaborati di Progetto per le nuove costruzioni indicate al precedente comma 1a;

b - pianta in scala dei piani dell'immobile, evidenziando le singole unità immobiliari e, in rosso, gli accessi per i quali si richiede l'assegnazione dei numeri civici ed i passi carrabili, con indicato il riferimento al numero civico precedente e successivo esistente in loco e la destinazione d'uso delle unità immobiliari (abitazione, ufficio, garage, ecc.);

c - attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria, la cui entità sarà definita con successivo atto deliberativo.

Art.12

1. Ai contravventori delle disposizione dell'art.11 comma 1 saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 11 della Legge n.1228 del 24/12/1954 e dal D.L. n.55 del 28/02/1983 opportunamente rivalutate.

2. la misura della sanzione sarà individuata con successivo atto deliberativo.

Art.13

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a vertical line and a small flourish.